

Classificazione documento: Consip Public

Oggetto: Gara a procedura aperta per l'affidamento della fornitura in acquisto di Autobus e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni – ID 1776

CHIARIMENTI

122) Domanda

L'art. 11 comma 8 dello schema di convenzione (Allegato 6) prevede che sia facoltà del Fornitore non inadempiente, in determinate ipotesi, di "richiedere di prestare idonea garanzia" all'Amministrazione Ordinante. Si chiede conferma che la "idonea garanzia" cui si fa riferimento nella disposizione sopra citata sarà rappresentata, in ogni caso, da garanzia prestata da soggetti terzi e nella forma di garanzia bancaria a prima richiesta o tipologie assimilabili.

Risposta

Si conferma che, con riferimento alla previsione di cui all'art. 11 comma 8 dello Schema di convenzione, per "idonea garanzia" si intende una garanzia prestata da soggetti terzi nella forma di garanzia bancaria o assicurativa (ovvero tipologie assimilabili) operativa a prima e semplice richiesta.

123) Domanda

Posto che l'art. 11 comma 8 dello schema di convenzione riconosce al Fornitore non inadempiente le seguenti facoltà: a. facoltà di richiedere la prestazione di idonea garanzia da rilasciarsi a cura dell'Amministrazione entro 30 giorni dalla richiesta; b. facoltà di sospendere l'esecuzione del contratto fino al rilascio della suddetta garanzia; c. In caso di mancato rilascio della garanzia, facoltà di costituire in mora l'Amministrazione ex art. 1454 c.c. per il rilascio della garanzia entro i successivi 15 giorni, decorsi i quali il contratto sarà risolto di diritto. Si chiede di chiarire: 1. A quale facoltà di quelle elencate sopra si riferisca l'art. 11 comma 9 dello schema di convenzione (Allegato 6) nella parte in cui prevede che "la facoltà riconosciuta al Fornitore dal precedente comma non si applica nel caso in cui gli Ordinativi di Fornitura siano emessi dalle Aziende [...] effettive beneficiarie dei contributi di cui all'art. 5 DM 27/2017 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti [...]". E2. Ove il comma 9 fosse riferito alla facoltà di richiedere garanzia all'Azienda esercente servizio di trasporto beneficiaria dei contributi di cui all'art. 5 DM 25/2017, chiarire che la garanzia possa essere comunque richiesta all'Azienda - e rilasciata da garante idoneo - per la quota parte del corrispettivo non coperto dai contributi di cui all'art. 5 DM 25/2017.

Risposta

Si conferma che il comma 9 dell'art. 11 dello Schema di convenzione esclude la facoltà per il Fornitore di richiedere la garanzia per l'adempimento dell'obbligazione di pagamento relativa al contratto attuativo emesso dalle Aziende esercenti il servizio di trasporto pubblico locale o regionale anche di natura non pubblicitaria effettive beneficiarie dei contributi di cui all'art. 5 DM 25/2017. Si conferma altresì che detta garanzia (rilasciata da soggetto idoneo) può essere comunque richiesta alle Aziende stesse per la quota parte del corrispettivo non coperta dai predetti contributi.

124) Domanda

In relazione all'art. 11 comma 11 dello schema di convenzione (Allegato 6) si richiede: (i) di confermare che, nei casi in cui il Fornitore vanti un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella Convenzione nei

Classificazione documento: Consip Public

confronti di un'Amministrazione, il Fornitore avrà facoltà di sospendere i contratti attuativi sia con la stessa Amministrazione, sia con altre Amministrazioni che abbiano emesso Ordinativi di Fornitura ai sensi della Convenzione ovvero in precedenti rapporti contrattuali relativi alla fornitura di beni o servizi ricompresi nell'oggetto della Convenzione; (ii) di chiarire il significato dell'espressione "maturato nella presente Convenzione ovvero in precedenti rapporti contrattuali relativi alla fornitura di beni o servizi ricompresi nell'oggetto della Convenzione", posto che, ad un prima lettura, le due casistiche presentate come alternative ("ovvero") sembrerebbero riferirsi alla medesima ipotesi (crediti maturati per forniture e/o servizi erogati in forza della Convenzione).

Risposta

In merito ai due quesiti posti si precisa quanto segue:

- (i) relativamente al primo, non si conferma. Il Fornitore potrà, infatti, sospendere l'esecuzione dei contratti attuativi derivanti dalla Convenzione esclusivamente nell'ipotesi in cui il Fornitore medesimo vanti, nei confronti dell'Amministrazione che ha stipulato il contratto attuativo, un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella Convenzione ovvero in precedenti rapporti contrattuali con la medesima Amministrazione relativi alla fornitura di beni o servizi ricompresi nell'oggetto della Convenzione (i.e. fornitura di autobus e servizi connessi).
- (ii) relativamente al secondo quesito si rappresenta che quanto esplicitato nell'art.11 comma 11 fa riferimento a due ipotesi diverse e distinte tra loro. Mentre la prima, infatti, si riferisce a crediti certi, liquidi, esigibili e non più contestabili vantati nei confronti di un'Amministrazione che ha aderito alla Convenzione mediante l'emissione di un contratto attuativo, la seconda afferisce ai crediti maturati per la stessa tipologia di beni forniti e servizi resi nell'ambito della Convenzione (i.e. fornitura di autobus e servizi connessi), ma al di fuori e prima della adesione ad essa.

Sante Dotto

(Il Direttore Sourcing Beni e Servizi)